

Contratto collettivo Provinciale di lavoro

9 maggio 2012

depositato presso la Direzione Provinciale del
Lavoro di Grosseto l'11 luglio 2012

Norme integrative del C.C.N.L. 19 aprile 2010
per i dipendenti delle imprese edili ed affini
della Provincia di Grosseto

1

ORGANIZZAZIONI STIPULANTI

**ANCE GROSSETO - ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

Via Monterosa, 56 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 455649 - Fax (0564) 455653

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

**FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI, AFFINI E DEL
LEGNO**

Via Monterosa, 112 - 58100 Grosseto - Tel. e Fax (0564) 418368

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.


FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

Viale Mameli, 13 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 422301 - Fax (0564)
418753

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

**FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, DEL-
L'EDILIZIA, DELLE INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE**

Via Repubblica Dominicana, 80D/G - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 459129 -
Fax (0564) 459139

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the page. The signatures vary in style, from simple loops to more complex, stylized marks.

Premessa

L'ANCE Grosseto - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle costruzioni, FeNEAL UIL, FILCA CISL - FILLEA CGIL, della provincia di Grosseto riscontrando il prorogarsi della crisi del comparto edile della provincia di Grosseto intendono valorizzare il sistema della concertazione al fine di ricercare valide azioni di politica economica, finanziaria e sindacale a favore dell'intero settore e per contrastare le difficoltà del settore.

Le parti convengono di attivare azioni sinergiche verso gli Enti Locali per il completamento degli strumenti urbanistici al fine di programmare e potenziare al meglio l'attività dell'industria delle costruzioni sia pubblica che privata, la quale permetta un livello di produzione costante nel tempo, in grado di mantenere e accrescere i livelli occupazionali.

Inoltre ritengono utile per il settore un confronto con gli Enti locali della provincia, in merito alla programmazione della esigenza abitativa legata ai bisogni emergenti delle giovani coppie, degli anziani e degli immigrati nonché all'edilizia convenzionata, sovvenzionata anche in housing sociale.

Le parti concordano che il Contratto Integrativo Provinciale è il mezzo di sistematico confronto fra l'Associazione imprenditoriale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici, anche come strumento per ottenere sempre più una maggiore attenzione verso il settore delle costruzioni edili, in considerazione alla riconosciuta importanza che esso riveste nell'ambito dell'economia provinciale sia in termini di valore aggiunto che di incidenza occupazionale.

In tale contesto le parti firmatarie potranno attivare iniziative comuni anche attraverso incontri con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti allo scopo di addivenire ad azioni concertate tendenti a favorire la lotta al lavoro abusivo, irregolare e sommerso, quale tutela per le imprese che applicano integralmente il contratto collettivo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro operando secondo i disposti delle leggi nazionali per le contribuzioni assistenziali e previdenziali.



Nel rispetto delle singole autonomie e le proprie funzioni di rappresentanza le parti per ulteriormente valorizzare l'istituto del contratto collettivo di lavoro riaffermano l'importanza primaria dei ruoli della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali enti bilaterali del settore, convenendo anche su l'opportunità di intervenire presso le stazioni appaltanti della provincia, affinché le informazioni sulle gare pubbliche così come fornite al S.I.T.A.T. (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) siano comunicate anche alla Cassa Edile di Grosseto.

Le parti sottoscrittrici del presente contratto ritengono utile un confronto permanente in grado di trasformare il settore dall'interno, utilizzando a tale scopo il ruolo strategico che devono assolvere gli Enti Paritetici al fine di:

- a) omogeneizzare il costo del lavoro su base provinciale;
- b) infondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) qualificare professionalmente le maestranze;
- d) favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Per tali scopi dovranno essere superati gli attuali ritardi che rallentano una effettiva messa in rete degli elementi conoscitivi del settore, tendenti a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra imprese.

**Regolamentazione
per gli operai**



L'anno 2012, il giorno 9 maggio, in Grosseto

tra

- l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto

e, in ordine alfabetico,

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA C.G.I.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA C.I.S.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FeNEAL U.I.L.

VISTO

gli articolo 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 19 aprile 2010, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile 2010, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del CCNL stipulato il 19.04.2010.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, each representing a different party or representative involved in the agreement.

Art. 1 - Orario di lavoro

Valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

L'orario di lavoro normale di cui all'art. 5, parte operai, del C.C.N.L. 19.04.2010 sarà di norma ripartito su 5 (cinque) giorni la settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle singole Aziende. Tale ripartizione avverrà normalmente in modo da esonerare i lavoratori dal prestare la loro attività nella giornata del sabato.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L. 19.04.2010. In caso di necessità del prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro per lunghi periodi, la direzione aziendale ne darà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale.

A tale prolungamento si potrà dare ricorso solo ed esclusivamente in casi aventi carattere di eccezionalità.

In ordine all'orario di lavoro di cui all'art. 5, punto B), comma b), del vigente C.C.N.L., l'Impresa compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, di norma, concederà in unica soluzione i riposi maturati nel periodo dicembre-gennaio ai dipendenti.

Art. 2 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore viene confermata nelle seguenti misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio IV Livello	€	1,54
Operaio Specializzato	€	1,42
Operaio Qualificato	€	1,28
Operaio Comune	€	1,11

OPERAI DISCONTINUI

Guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (senza alloggio)	€	0,99
Portinai, guardiani (con alloggio)	€	0,89

Art. 3 – Elemento Variabile della Retribuzione

Visto l'art. 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo 19 per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).


Il nuovo istituto contrattuale da calcolarsi sui minimi in vigore dal 1° gennaio 2010 sostituisce l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) cessato con decorrenza 2011 e conglobato dalla medesima data nella Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione.

L'Elemento Variabile della Retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl è individuato dalla divisione tra il numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai ed è correlato agli altri 4 indicatori, considerati con lo stesso peso ponderale (20% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat;
- Numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai.

L'E.V.R., determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.



Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.V.R. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Ccnl.

Le imprese che intendano attivare la procedura per la disapprovazione dell'E.V.R. in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore.

Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile dell'E.V.R. viene suddivisa in due tranches con decorrenza dal mese di maggio 2012 e del mese di dicembre 2012 come determinato dalla seguente tabella.

QUALIFICA	Dal 1.5.2012	Dal 1.12.2012
	Orario	Orario
Operai IV livello	0,17	0,34
Operai specializzati	0,16	0,32
Operai qualificati	0,14	0,29
Operai comuni	0,12	0,25
Custodi, portinai, fattorini	0,11	0,22
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,10	0,20

Art. 4 – Ferie

In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 19.04.2010, si concorda che nel periodo in cui cade la festività di Ferragosto, agli operai verrà di norma concesso di godere di 2 (due) settimane di ferie collettive. In caso di ferie per Aziende, per cantiere o per squadra, l'operaio che non abbia maturato 1 (uno) anno di anzianità di servizio presso l'Impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al sopra richiamato art. 19.

Le residue ferie spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati fra datore di lavoro e lavoratore.


Art. 5 - Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie

La misura percentuale complessiva da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal punto 3 dell'art. 24, parte operai, C.C.N.L. 19.04.2010, da corrispondersi agli operai a compenso di quanto dovuto per gratifica natalizia e ferie, è del 18,50% così ripartito:

- Gratifica Natalizia	10,00%
- Ferie	<u>8,50%</u>
TOTALE	18,50%

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo, nonché quelli dovuti in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, vanno accantonati presso la Cassa Edile della Provincia di Grosseto, secondo le modalità di versamento stabilite dall'Ente medesimo.

Gli importi sopra accantonati saranno corrisposti agli aventi diritto a cadenza semestrale.



Art. 6 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni.

Confermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodici incontri.

A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D.Lgs. 81/08 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione e informazione.

Le parti concordano che il C.P.T. potrà avvalersi anche della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere autonomia operativa al suddetto C.P.T. è stato stabilito un contributo dello 0,35% a carico delle imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile a far data dal 01.01.2003.

Le parti concordano che con atto separato ma integrante del presente accordo, potranno essere individuati idonei interventi premiali a favore delle imprese che, in regola con le contribuzioni alla Cassa Edile ed adeguata anzianità di iscrizione, aderiranno volontariamente al progetto di assistenza e verifica preventiva nell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni secondo le linee guida elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale ed approvate dalle Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto.

Tenuto conto anche della realtà dimensionale delle Imprese, al fine di una corretta applicazione sul posto di lavoro delle leggi in materia di sicurezza, per tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, le parti concordano su l'importanza che rivestono i delegati RLS e RLST.

Art. 7 - Sicurezza

Risultando necessario un impegno condiviso che porti all'elaborazione di politiche di settore mirate alla valorizzazione della qualità dell'intera filiera produttiva dentro alla quale la cultura e l'attenzione alla sicurezza sul lavoro sia parte integrante, le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal vigente Ccnl di settore al fine di implementare la figura degli RLST territoriali.

Viene pertanto deciso di optare, ai fini della copertura economica, per l'istituzione di un fondo presso la Cassa Edile di Grosseto alimentato da un contributo da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile da parte delle imprese interessate con esclusione delle imprese nelle quali è già prevista la figura del RLS Aziendale. La percentuale di contribuzione sarà dello 0,15%.

Art. 8 - Scuola Edile

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente sempre più alle reali esigenze delle aziende, delle maestranze e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative anche di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri settori affini per attività e competenza e quello edile concordano che la Scuola Edile dovrà impegnarsi oltre che in corsi di formazione frontali anche in attività di aggiornamento con sistemi informatici a distanza.

Il contributo a favore della Scuola è confermato nella misura dello 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.



Art. 9 - Indennità di Trasferta

Con riferimento alla lett. a), il comma, dell'art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2010, la diaria di cui al medesimo il comma, spetta all'operaio comandato in trasferta a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 15 Km., valutati con l'itinerario più breve.

Con decorrenza dal 01.01.2003, la diaria, di cui sopra, è corrisposta con i seguenti criteri:

- a) - misura del 5% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 16 a 30 Km.;
- b) - misura del 10% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 31 a 60 Km.;
- c) - misura del 12% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 61 a 80 Km.;
- d) - misura del 16% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è superiore a 81 Km.

L'operaio presta la propria opera nel cantiere di lavoro con l'orario stabilito dall'Impresa per l'inizio delle attività di lavorazione.

Con effetto dal 01.01.2003, al personale comandato in trasferta ed alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero così determinato: € 1,08 per cantieri distanti fino a 30 Km, € 2,15 per cantieri distanti da 31 a 60 Km, € 3,25 per cantieri distanti da 61 a 80 Km e € 4,85 per cantieri distanti oltre gli 81 Km.

Le distanze sono valutate con l'itinerario più breve, facendo riferimento dal cantiere di partenza.

Si precisa che il tempo necessario al raggiungimento del cantiere di lavoro con mezzi pubblici o alla guida di automezzi propri o dell'impresa non concorrono in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

* * * *

Con riferimento alla lett. b) dell'art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2010, "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario", all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario, fermo rimanendo quanto previsto nell'art. 22 del C.C.N.L. sopra richiamato, spetta una indennità di cantiere ferroviario del 17% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 19.04.2010 per ogni ora di effettivo lavoro.


Art. 10 - Indennità di Trasporto

A decorrere dal 14.11.2006, è dovuta all'operaio residente nella Provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, raggugliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per i lavoratori che compiono tragitti superiori a 31 km, sia che utilizzino mezzi pubblici che mezzi propri, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di € 42 mensili, raggugliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.



L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda.

Art. 11 - Cassa Edile

Nel confermare l'unicità della Cassa Edile per la Provincia di Grosseto, quale strumento per adempiere ai fini istituzionalmente previsti di mutualità ed assistenza agli operai edili iscritti, si conviene di migliorare le prestazioni esistenti e di aggiungerne altre anche alla luce dei bilanci annuali dell'Ente stesso.

Le parti valutano la possibilità che la Cassa Edile sottoscriva convenzioni con gli Istituti Bancari al fine di consentire l'erogazione del credito a tassi agevolati nei confronti dei lavoratori iscritti e di concedere, da parte della Cassa Edile stessa, particolari e selezionate forme di prestito ai lavoratori iscritti, come più avanti meglio specificate al punto inerente il Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile.

Le modalità e le condizioni di versamento del contributo Cassa Edile, così come delle altre contribuzioni, quote ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile in forza del C.C.N.L. e del presente Integrativo Provinciale sono stabilite e determinate come segue in via sperimentale.

Il versamento puntuale e sistematico dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile è previsto a cadenza mensile, con le modalità vigenti.

In tale fattispecie, il contributo Cassa Edile è, a decorrere dal 01.04.1999, pari al 2,40%, di cui 2,00% a carico del datore di lavoro e 0,40% del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui le Aziende non adempiano ai versamenti, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal Comitato della bilateralità con la deliberazione n. 4 del 14.10.2005, punto 4, ovvero, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni, dal dì di scadenza del versamento al dì del versamento, su tutte le somme non versate.

Le Imprese di qualsiasi natura che svolgono su tutto il territorio della Provincia di Grosseto le lavorazioni elencate nella premessa del vigente C.C.N.L., sono tenute a far pervenire alla Cassa Edile, denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati da redigere esclusivamente sui moduli predisposti e forniti dalla Cassa Edile.

Tale denuncia, deve essere trasmessa alla Cassa Edile entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga mensile cui la denuncia stessa si riferisce.


Qualora l'ultimo giorno di trasmissione cada di domenica o in giorno festivo, la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno utile immediatamente successivo.

A carico di chi trasmette con ritardo la denuncia nominativa mensile di cui sopra, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 2,58 per ogni operaio occupato, con un minimo di € 10,33 ed un massimo di € 77,47 per periodo di paga.

La Cassa Edile è facoltizzata al recupero di ogni credito vantato, previa deliberazione del Comitato di Gestione.

La dichiarazione di adesione al C.C.N.L. in vigore, al Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, lett. b) del richiamato C.C.N.L. 19.04.2010 dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, che viene inserita anche nei moduli di denuncia nominativa dei lavoratori occupati, è raccolta da quest'ultima al momento dell'adesione delle Imprese alla Cassa Edile e a quello dell'iscrizione alla Cassa stessa del lavoratore, ovvero al momento dell'insorgenza di un evento assistibile.

Le parti concordano che all'interno della Cassa Edile si costituisca un osservatorio per monitorare il settore e di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.



Ferme restando le determinazioni del contributo Cassa Edile, come più sopra stabilite, si riportano di seguito le misure delle ulteriori contribuzioni e quote da versare in uno con gli accantonamenti alla Cassa Edile, con decorrenza dal 01.10.2010:

Tabella Contributi Cassa Edile dal 1 ottobre 2010
(a cadenza mensile)

CONTRIBUTO	A CARICO DELLE IMPRESE	A CARICO DEGLI OPERAI	TOTALE DA VERSARE
Contributo Cassa Edile	2,00%	0,40%	2,40%
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale	0,50%	0,50%	1,00%
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
Contributo per l'Anzianità Professionale Edile	3,65%	0,00%	3,65%
Contributo per L'Addestramento Professionale (Scuola Edile)	0,45%	0,00%	0,45%
Contributo per Comitato Paritetico Territoriale	0,35%	0,00%	0,35%
Contributo Fondo Straordinario e Sperimentale di Solidarietà ed Assistenza	0,75%	0,00%	0,75%
Contributo per Lavori Usuranti e Pesanti	0,10%	0,00%	0,10%
TOTALI	8,02%	1,12%	9,14%

Art. 12 – Mensa

Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'Impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.

L'Impresa concorrerà nella misura del 70% al costo del pasto e, comunque, nella misura massima di € 5,50 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa, confermata nel seguente valore:

€ 0,66 orarie per ogni ora di lavoro ordinario per un massimo di 8 ore giornaliere.

Sulla indennità e la maggiorazione sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 19.04.2010, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che si avvalgono del servizio "pasto caldo".

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto in sede aziendale per lo stesso titolo.

Art. 13 – Fondo CIG Apprendisti

Visto l'accordo del 7 settembre 2009 le parti convengono di riconoscere alle imprese che applicano ai propri dipendenti i parametri retributivi del CCNL Edili Industria e che impiegano operai con contratto di apprendistato il versamento di un contributo pari allo 1,00% da calcolarsi solo sul monte salari degli operai apprendisti.

Parimenti l'impresa che applica ai propri dipendenti i parametri retributivi del CCNL Edili Artigiani e che impiega operai con contratto di apprendistato è tenuta al versamento alla Cassa Edile di un contributo pari all'1% da calcolarsi solo sul monte salari degli operai apprendisti.

Tali contributi confluiranno in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile, denominato Fondo CIGO Apprendisti. Il Fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti dalle imprese di cui sopra.

Art. 14 - Permesso retribuito per la nascita del figlio

Le parti concordano sul riconoscimento di n. 1 (uno) giorno di permesso retribuito a carico dell'impresa per la nascita del figlio.

Art. 15 - Azioni a contrasto del lavoro irregolare

Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme di materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

Art. 16 - Condizioni di miglior favore

Per quanto non già contemplato nel presente accordo, sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

Art. 17 - Clausola di salvaguardia

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, modifiche e condizioni singolarmente o complessivamente, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intendono estese immediatamente alle Aziende aderenti all'ANCE Grosseto - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto.

Art. 18 - Decorrenza e durata



Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 19.04.2010 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 1° maggio 2012 fino al 31 dicembre 2013, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.



*Regolamentazione
per gli impiegati*



L'anno 2012, il giorno 9 maggio, in Grosseto

tra

- l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto

e, in ordine alfabetico,

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA C.G.I.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA C.I.S.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FeNEAL U.I.L.

VISTO

gli articolo 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 19 aprile 2010, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile 2010, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del CCNL stipulato il 19.04.2010.

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They represent the representatives of the ANCE Grosseto and the three unions mentioned in the list above.

Art. 1 - Premio di produzione

Il premio di produzione viene confermato nelle misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

1° CATEGORIA SUPER - 7° LIVELLO	€	374,62
1° CATEGORIA - 6° LIVELLO	€	337,15
2° CATEGORIA - 5° LIVELLO	€	280,83
ASSISTENTE TECNICO - 4° LIVELLO	€	255,51
3° CATEGORIA - 3° LIVELLO	€	235,46
4° CATEGORIA - 2° LIVELLO	€	212,41
4° CATEGORIA - 1° IMPIEGO - 1° LIVELLO	€	182,50

Art. 2 - Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa viene confermata nel valore decorrente dal 1° gennaio 2005 in € 114,18.

L'indennità sostitutiva di mensa è raggugliabile ad ora (coefficiente 173) e va corrisposta per ogni ora lavorata.

Detta indennità non si computa per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo, il premio fedeltà, le festività infrasettimanali e coincidenti con la domenica e per tutte le giornate e le ore di assenza dal lavoro.

Di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione

Visto l'art. 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo 19 per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

Il nuovo istituto contrattuale da calcolarsi sui minimi in vigore dal 1° gennaio 2010 sostituisce l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) cessato con decorrenza 2011 e conglobato dalla medesima data nella Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione.

L'Elemento Variabile della Retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl è individuato dalla divisione tra il numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai ed è correlato agli altri 4 indicatori, considerati con lo stesso peso ponderale (20% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat;
- Numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai.

L'E.V.R., determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.V.R. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Ccnl.

Le imprese che intendano attivare la procedura per la disapprovazione dell'E.V.R. in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della

disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore.

Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile dell'E.V.R. viene suddivisa in due tranches con decorrenza dal mese di maggio 2012 e del mese di dicembre 2012 come determinato dalla seguente tabella.


QUALIFICA	Dal 1.5.2012 Mensile	Dal 1.12.2012 Mensile
7° livello – Quadri e 1° categoria super	42,56	85,12
6° livello – 1° categoria	38,30	76,61
5° livello – 2° categoria	31,92	63,84
4° livello – Impiegati di 4° livello	29,79	59,59
3° livello – 3° categoria	27,66	55,33
2° livello – 4° categoria	24,90	49,80
1° livello – 4° categoria primo impiego	21,28	42,56

Art. 4 - Decorrenza e durata

Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 19.04.2010 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 1° maggio 2012 fino al 31 dicembre 2013, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.



INDICE


Parte Operai

Costituzione delle parti	
Premessa	
Art. 1 - Orario di lavoro	
Art. 2 - Indennità territoriale di settore	
Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione.....	
Art. 4 - Ferie	
Art. 5 - Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie.....	
Art. 6 - Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	
Art. 7 - Sicurezza.....	
Art. 8 - Scuola Edile	
Art. 9 - Indennità di trasferta	
Art. 10 - Indennità di trasporto	
Art. 11 - Cassa Edile	
Art. 12 - Mensa	
Art. 13 - Fondo CIG apprendisti.....	
Art. 14 - Permesso retribuito per la nascita del figlio.....	
Art. 15 - Azioni a contrasto del lavoro irregolare.....	
Art. 16 - Condizioni di miglior favore	
Art. 17 - Clausola di salvaguardia	
Art. 18 - Decorrenza e durata	


Parte Impiegati

Art. 1 - Premio di produzione	
Art. 2 - Indennità sostitutiva mensa	
Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione.....	
Art. 4 - Decorrenza e durata	

ANCE Grosseto - Associazione
delle Imprese Edili
e Complementari della Provincia
di Grosseto

.....


Sindacato Provinciale
FILLEA C.G.I.L.

.....


Sindacato Provinciale
FILCA C.I.S.L.

.....


Sindacato Provinciale
FeNEAL U.I.L.

.....
